

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 19/12/2022

OGGETTO: *Deliberazione di G.C. n. 500 del 07/12/2022. Affidamento dell'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate e Aziende speciali, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, conv. con mod. dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione per la durata di n.4 (quattro) mesi dal 01/01/2023 al 30/04/2023*

L'anno duemila-ventidue, il giorno 19 del mese di dicembre, si è riunito, presso la sede comunale di Palazzo San Giacomo, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>dr. Costantino SESSA</i> | <i>Presidente</i> |
| <i>dr. Raffaele PIA</i> | <i>Componente</i> |
| <i>d.ssa Teresa DEL PRETE</i> | <i>Componente</i> |

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021 con un disavanzo di amministrazione di €2.212.461.726,45;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;*
- *che con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 26/07/2022 è stata approvata la variazione di assestamento generale ed è stata data informazione al Consiglio Comunale circa lo stato di*

attuazione nel primo semestre 2022 del piano di rientro dal disavanzo di amministrazione ex art.188 comma 1 Dlgs 267/2000;

- *che con Deliberazione di Giunta Comunale n.317 del 04/08/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;*

ESAMINATO

- *la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n.500/2022 con la quale l'Ente intende affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, l'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate e aziende speciali, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un ulteriore periodo di quattro mesi a decorrere dal 01/01/2023, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara per la scelta del nuovo concessionario;*

PRESO ATTO

- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 05/10/2017 l'Amministrazione ha ritenuto di approvare l'affidamento dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione per la durata di n.1 (uno) anno fino al termine del 06/10/2018;*
- *che con successive deliberazioni (n. 87 del 29/11/2018, n. 83 del 25/11/2019, n. 18 del 29/11/2020, n. 42 del 28/12/2021), il Consiglio Comunale ha disposto l'affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione anche per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022;*
- *che in particolare, con la delibera n. 42 del 28/12/2021, il Consiglio Comunale ha stabilito che la scadenza dell'affidamento ad AdER è fissata al 31/12/2022 "nelle more della valutazione di altre possibili modalità di gestione della riscossione";*
- *che sia ragionevole ipotizzare che la procedura di affidamento al nuovo concessionario della riscossione si concluda entro i primi mesi del 2023;*
- *che la suddetta Deliberazione si configura quale passaggio necessario al fine di concludere l'istruttoria avviata per l'affidamento al nuovo concessionario;*

RILEVATO

- *che l'Agencia delle Entrate-Riscossione è soggetto qualificato, per ragioni normative e di continuità tecnico-organizzativa, ad eseguire l'attività di riscossione coattiva;*
- *che l'Agencia delle Entrate-Riscossione deve conformarsi, nel rapporto con i contribuenti, ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente;*
- *che l'affidamento non comporta, in questa sede, alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge, in considerazione dei ruoli che saranno formati, resi esecutivi e consegnati da parte delle strutture competenti;*
- *che l'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e l'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449 in materia di potestà regolamentare tributaria riconosciuta agli enti locali, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito alla scelta delle forme di gestione dei tributi e delle altre entrate, per quanto attiene, in particolare, all'accertamento ed alla riscossione;*
- *che l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'elencare le competenze del Consiglio Comunale, prevede espressamente che tra esse rientrino "[...] e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività a servizi mediante convenzione [...]"*;

VERIFICATO

- *che il D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/16 n.225, come modificato dall'art.35 comma 1 lettera a) del D.L. 24/4/2017 n.50 convertito dalla L. 21/06/2017 n. 96, prevede espressamente, all'articolo 2 comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al soggetto preposto alla "riscossione nazionale delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie" a decorrere dal 1° luglio 2017;*
- *che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente;*

VISTO

- *il parere di regolarità tecnica espresso in termini di “favorevole” dal Dirigente dell’Area Entrate, ai sensi dell’art.49 comma 1 Dlgs n.267/2000;*
- *l’attestazione del Ragioniere Generale che ritiene non dovuto il parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria e sul Patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art.49, comma 1 D.lgs. n.267/2000;*
- *le Osservazioni del Segretario Generale;*

LETTO

- *l’art. 175 comma 3 lettera c del D.Lgs. 267/2000;*
- *il vigente Regolamento di Contabilità;*

**TUTTO CIO’ PREMESSO, ESAMINATO, PRESO ATTO,
RILEVATO, VERIFICATO, VISTO E LETTO**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” , ai sensi dell’art. 239 del TUEL, sulla Deliberazione di G.C. n.500 del 07/12/2022.

Napoli, 19/12/2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Raffaele Pia - Componente

d.ssa Teresa Del Prete - Componente

*Sottoscritta digitalmente**

**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.*